

CONVENZIONE URBANISTICA
PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
AI SENSI DELL'ART.12 DEL DPR N.380/2001 E S.M.I.
PER LE NUOVE PREVISIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese, con la presente convenzione da far valere ad ogni effetto di legge e da autenticare nelle firme a ministero di Notaio, fra le parti:

tra

COMUNE DI SARCEDO (VI) con sede in Via Roma, 17 a Sarcedo (VI), partita I.V.A. e codice fiscale 00266420249 rappresentato in questo atto dal Sig. domiciliato per la carica in Sarcedo (VI), il quale dichiara di intervenire al presente e stipularlo quale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.107 e 109 (ed altri, specificare:) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché giusto decreto di nomina del Sindaco di detto Comune in data __/__/__ prot.n.____ che in copia conforme all'originale si **allega** al presente atto sotto la lettera "A"; denominato in quest'atto anche "**Comune**";

e i Sigg.

DAL FERRO LORENZO, nato a Thiene (VI) il 14/07/1959, Residente in Sarcedo (VI) in Via Granezza n. 9/C, C.F. **DLFLNZ59L14L157A** ;

DAL FERRO GIORGIA, nata a Thiene (VI), il 15/08/1993 e residente a Sarcedo (VI) in via Granezza n. 9/C - C.F. **DLFGRG93M55L157O**;

DAL FERRO SILVIA, nata a Sandrigo (VI), il 15/03/1984 e residente a Zanè (VI) in via Ca' Castelle n. 24/C - C.F. **DLFSLV84C55H829N**;

i quali dichiarano di intervenire al presente atto in proprio;

denominati in questo atto "**ditta richiedente**"

premesso

- che la "ditta richiedente" risulta proprietaria dell'immobile sito in Comune di Sarcedo, individuato catastalmente al Foglio n.8 mappale n.308 sub.12-16, ricadente in area individuata come "Zona agricola per aggregazioni rurali consolidate (ZARC n. 22)" dallo strumento urbanistico Vigente del Comune di Sarcedo e che il vigente PATI denominato "Terre di Pedemontana Vicentina" di cui a D.G.R.V. n.2777 del 30/09/2008 (pubblicata sul B.U.R. n.87 del 21/10/2008) di ratifica ai sensi dell'art.15, comma 6°, della LR 11/2004, individua entro un ambito di pianura;
- che la "ditta richiedente" ha presentato formale istanza al Comune di Sarcedo con nota prot. n. 7460 del 10/09/2014 relativamente alla richiesta di realizzare un nuovo volume di 600 mc per edificio residenziale unifamiliare localizzato sul lato sud;

- che le norme generali vigenti del D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. ed ii. per l'immobile sopra indicato, stabiliscono delle regole per l'organizzazione urbanistica del progetto da realizzare all'interno dei suddetti ambiti individuati;
- che l'Amministrazione Comunale, con il Piano degli Interventi in corso di definizione, intende specificare puntualmente le opere di urbanizzazione necessarie per la realizzazione delle variazioni in oggetto e stabilirne dei limiti alla trasferibilità;
- che si devono formalizzare gli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. ed ii. connessi alle opere in corso di definizione, al fine di garantire, nella fase di attuazione finale, il raggruppamento degli obiettivi di ordine sociale previsti nel Documento preliminare;
- che la presente convenzione diviene efficace a partire dalla data di efficacia nel nuovo Piano degli Interventi; mentre nel caso in cui il Consiglio Comunale non ritenesse di accogliere la previsione richiesta, le condizioni contenute nella presente convenzione decadono;
- che tale richiesta risulta coerente con le finalità ed i principi espressi nel Documento preliminare del Sindaco approvato dal Consiglio Comunale nella seduta 24/04/2015, con deliberazione n.15, in relazione agli obiettivi prioritari di ordine sociale ed alla espressione di esigenze di carattere familiare;
- con deliberazione consiliare n. _____ del _____ immediatamente esecutiva è stata approvata la presente convenzione, autorizzando la sottoscrizione – da parte del rappresentante comunale – della stessa;
- con deliberazione consiliare n. _____ del _____ immediatamente esecutiva è stata adottata la variante al Piano degli Interventi di che trattasi che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B".

(N.B. il consiglio comunale potrà apportare in sede di approvazione le modifiche necessarie e/o opportune)

quanto sopra premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. La "ditta richiedente" si impegna per sé, futuri eredi e per gli aventi causa, a presentare al Comune di Sarcedo il progetto per l'intervento edilizio puntuale di nuova edificazione / ampliamento, in conformità alle disposizioni del Piano degli Interventi in fase di redazione.
2. L'esecuzione delle opere di cui in argomento ed al precedente periodo deve iniziare entro, e non oltre, anni 5 (cinque) dall'efficacia del Piano degli Interventi, a pena di decadenza e/o stralcio, automatica e di diritto, della previsione stessa.
3. Il progetto e le opere devono essere realizzati ed eseguite in conformità, con le modalità e nei termini qui anticipati e che saranno ratificati con l'approvazione del Piano degli Interventi;

Art. 3

1. La "ditta richiedente" si impegna per sé, futuri eredi e per gli aventi causa, ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di cui necessiterà l'intervento di nuova edificazione contestualmente all'esecuzione

dell'intervento oggetto del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art.12 del DPR 380/2001 e ss. mm. ed integrazioni e consistenti, nello specifico, in:

2. realizzazione di **un nuovo fabbricato dal volume massimo di mc. 600** a destinazione residenziale unifamiliare localizzato sul lato sud.

Art. 4

1. La "ditta richiedente" istituisce, per sé, futuri eredi e per gli aventi causa, vincolo di:
 - a) inalienabilità del fabbricato, prima che siano trascorsi anni 10 (dieci) dall'avvenuta agibilità dell'edificio;
 - b) inalienabilità del lotto inedificato, nei successivi anni 5 (cinque) dall'efficacia del Piano degli Interventi, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2;

Art. 5

1. La "ditta richiedente" pienamente consapevole delle conseguenze e responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false, mendaci o comunque non rispondenti al vero dichiara, anche ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:
 - a) di non essere proprietaria o di non possedere – anche tramite società partecipate – all'interno del territorio comunale di Sarcedo, terreni edificabili o immobili disponibili per gli stessi fini per i quali è redatta e stipulata la presente convenzione, anche se dati in locazione alla data di stipula.
 - b) di non avere parenti di primo grado, o il coniuge, che sono proprietari o che possiedono – anche tramite società direttamente partecipate – all'interno del territorio comunale di Sarcedo, terreni edificabili o immobili disponibili per gli stessi fini per i quali è redatta la presente convenzione, anche se dati in locazione alla data di stipula della convenzione.
2. La "ditta richiedente" è a conoscenza che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando lo stralcio della previsione urbanistica, come previsto al precedente art.2. La "ditta richiedente" è anche a conoscenza del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal d.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la "ditta richiedente" viene messa a conoscenza anche del diritto del comune ad effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 6

La "ditta richiedente" dichiara, sottoscrivendo la presente convenzione, di trovarsi nelle seguenti condizioni che motivano l'effettiva necessità di realizzare l'intervento qui convenzionato:

- l'abitazione in cui risiede stabilmente la figlia non si trova in Comune di Sarcedo e vi è l'intenzione di avvicinarsi ai familiari;
- l'abitazione in cui si risiede stabilmente è condivisa con altri familiari e si intende costituire un nucleo familiare autonomo;

Art. 7

1. La "ditta richiedente" si obbliga, per sé, futuri eredi e per gli aventi causa:
 - a) in caso di necessità di alienazione del fabbricato oggetto della presente convenzione – prima che siano trascorsi anni 10 (dieci) dalla dichiarazione di agibilità dello stesso – a versare al Comune una quota del plusvalore generato con il Piano degli Interventi determinata nella misura del 100% (cento per cento) del valore di terreno edificabile calcolato in base al valore tabellare definito dal Consiglio Comunale ai fini ICI con riferimento alle tabelle vigenti al momento della vendita;
 - b) in caso di necessità di alienazione del fabbricato oggetto della presente convenzione – prima che siano trascorsi anni 10 (dieci) dall'inizio dei lavori, nel periodo compreso tra l'inizio formale dei lavori e l'agibilità – a versare al Comune una quota del plusvalore generato con il Piano degli Interventi, quota determinata nella misura del 75% (settantacinque per cento) del valore di terreno reso edificabile, calcolato in base al valore tabellare definito dal Consiglio Comunale ai fini ICI con riferimento alle tabelle vigenti al momento della vendita;
 - c) in caso di necessità di alienazione del terreno oggetto della presente convenzione – prima che siano trascorsi anni 5 (cinque) dalla entrata in vigore del Piano degli Interventi ano degli Interventi di cui la presente convenzione è parte integrante – a versare al Comune una quota del plusvalore generato con il Piano degli Interventi, quota determinata nella misura del 50% (cinquanta per cento) del valore di terreno edificabile, calcolato in base al valore tabellare definito dal Consiglio Comunale ai fini ICI con riferimento alle tabelle vigenti al momento della vendita;

Art. 8

1. La "ditta richiedente" si impegna a versare gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria ed il costo di costruzione dovuti per l'intervento secondo le modalità che saranno stabilite nel Permesso di Costruire, con riferimento agli importi stabiliti dalle tabelle parametriche, vigenti al momento della notifica dell'atto autorizzatorio comunque denominato. È fatta salva la possibilità di scomputare eventuali importi unicamente nel caso di realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria.

Art. 9

1. In caso di vendita dell'immobile da parte della "ditta richiedente", nei casi espressamente consentiti e previsti dall'art.5 sopra riportato, l'acquirente dovrà aderire agli obblighi della presente convenzione, subentrando alla "ditta richiedente" tramite nuova convenzione o specifica clausola nell'atto di compravendita.

Art. 10

1. La presente convenzione conserva tutti i suoi effetti fino alla scadenza dei vincoli imposti dall'art.5, lett. a) e b) del presente atto ed obbliga, oltre alla "ditta richiedente", gli aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualunque ragione titolari dei permessi di costruire che saranno rilasciati.
2. La presente convenzione e tutte le obbligazioni in essa contenute ed assunte dovranno essere richiamate in tutti gli atti che avranno per oggetto l'immobile di cui trattasi e come tali dovranno intendersi ad ogni

effetto accettate incondizionatamente e senza riserve dagli aventi causa, cui competerà la piena osservanza.

3. La "ditta richiedente" autorizza il Conservatore all'iscrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da qualsiasi responsabilità.¹
4. Il presente impegno perderà efficacia qualora sia variata, successivamente alla entrata in vigore del prossimo Piano degli Interventi, la destinazione urbanistica dell'area di intervento.

Art. 11

1. Le parti convengono che l'attuazione delle previsioni oggetto della presente convenzione ed il rilascio dei titoli abilitativi conseguenti è subordinata al rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi qui elencati o previste dalle leggi in materia.
2. La presente convenzione spiega i suoi effetti a partire dalla data di efficacia nel nuovo Piano degli Interventi; mentre nel caso in cui il Consiglio Comunale non ritenesse di accogliere la previsione richiesta, le condizioni contenute nella presente convenzione decadono.

Art. 12

1. Per le eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Vicenza ove il presente atto è stato stipulato.

Art. 13


1. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di trascrizione del presente atto, sono a totale carico della "ditta richiedente".

LA DITTA

IL COMUNE DI SARCEDO

Dal Ferro Silvio
Dal Ferro Sergio
Dal Ferro [firma]

¹ Vedere con il notaio



PLANIMETRIA GENERALE
-Scala 1:200-